



Comune di Marsala
Medaglia d'oro al valore civile

Settore "Staff del Segretario Generale"
Sede Centrale- Via Garibaldi n. 1
91025 Marsala (TP)

Prot.n. del

Ai sig.ri Dirigenti

Ai titolari di P.O.

Ai responsabili di procedimento

e.p.c. Al sig. Sindaco

Ai sig.ri Assessori

Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: nuove norme in materia di accesso civico (Freedom of Information Act - FOIA) ai sensi del decreto legislativo 97/2016 di modifica del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.. Prime disposizioni organizzative.

Con decorrenza dal 23 dicembre, entra in vigore nel nostro ordinamento l'accesso civico generalizzato, introdotto dal Dlgs 97/2016 a modifica del decreto legislativo 33/2013.

Per effetto della richiamata normativa, tutti i soggetti indicati dall'art. 2-bis del Dlgs 33/2013 (tra gli altri, tutte le pubbliche amministrazioni), sono chiamati ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato.

La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel decreto n. 33 e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

A).Diverse tipologie accesso.

In sostanza, considerato anche il diritto di accesso di cui alla legge 241/1990, sono ora previste tre tipologie di accesso, precisamente:

1) diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 che può riguardare documenti, dati o informazioni detenuti da una pubblica amministrazione, ma per esercitarlo occorre avere un interesse differenziato, ovvero un interesse, diretto, concreto e attuale;

2)accesso civico tradizionale (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013): "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

La citata norma comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al decreto legislativo 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione.

In questo caso l'istanza di accesso è indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'ente quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" non risultano essere pubblicati;

3)nuovo accesso civico (FOIA - Freedom of Information Act - art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 97/2016). Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 97/2016, è stato ampliato il concetto di trasparenza che diventa "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa", finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che viene definito "accesso civico generalizzato".

Con il cosiddetto FOIA (Freedom of information act), in vigore da oggi, l'accesso civico diviene più esteso rispetto al precedente, perché prevede che ogni cittadino possa accedere ai dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione a prescindere dall'obbligatorietà della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Lo scopo del nuovo accesso civico generalizzato è di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Proprio per la suddetta ragione, rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata), non deve la richiesta essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione).

Gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 s.m.i. sono aggiuntivi rispetto agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché agli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale. Inoltre, in base all'art. 8 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i. , i dati vanno pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dal quale decorre l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli relativi agli organi politici e ai dirigenti. Una volta trascorso tale periodo tutti i dati, i documenti e le informazioni restano accessibili ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i..

B)Limitazioni al diritto di accesso.

Il diritto di accesso può essere limitato o rifiutato - con idonea motivazione, per tutelare interessi giuridicamente rilevanti e precisamente:

a) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:

- 1) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- 2) la sicurezza nazionale;
- 3) la difesa e le questioni militari;
- 4) le relazioni internazionali;
- 5) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- 6) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- 7) il regolare svolgimento di attività ispettive.

b) evitare un pregiudizio a interessi privati, quali:

- 1) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- 2) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- 3) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.



Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

C) Modalità di esercizio del diritto di accesso.

Le istanze di accesso devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non essendo ammesse le istanze di accesso civico generiche.

Il rilascio dei dati o dei documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.

Per tale finalità si ritiene applicabile il tariffario per il rilascio di copie vigente (eventualmente disponibile presso l'ufficio di segreteria generale)..

L'istanza può essere trasmessa tramite protocollo generale (consegna materiale), o a mezzo posta, ovvero per via telematica.

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, sarà aggiornata la sottosezione "altri contenuti - accesso civico" della sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale all'interno della quale saranno indicate le modalità di esercizio del diritto di accesso e sarà inserita la modulistica apposita.

D) Istruttoria istanze accesso civico.

a) Accesso civico per dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e non pubblicati (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.).

Nella fattispecie, competente ad istruire l'istanza di accesso civico è il responsabile della pubblicazione del dato in quanto responsabile del procedimento.

Ove l'istruttoria si concluda con la verifica della mancata pubblicazione di atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile dell'istruttoria trasmetterà immediatamente i dati, i documenti o le informazioni non pubblicati al CED per la pubblicazione entro 30 gg. dall'acquisizione dell'istanza al protocollo, nella sottosezione di amministrazione trasparente.

In caso di istruttoria che si concluda con la verifica dell'avvenuta pubblicazione di atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile dell'istruttoria comunicherà all'istante il diniego entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza di accesso, indicandogli dove quanto richiesto risulta pubblicato.

Della definizione dell'istruttoria (in entrambi i casi) deve essere data comunicazione al sottoscritto nella qualità di responsabile della trasparenza.

È il caso di ricordare che l'inadempimento o adempimento parziale agli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare, con la conseguenza che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nella fattispecie il segretario generale) è tenuto, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 33/2013 s.m.i., ad effettuare la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari, nonché al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV (nella fattispecie al nucleo di valutazione), ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

E) Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.).

Competente ad istruire la pratica è il responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso.

È suo compito individuare eventuali contro interessati, cui trasmette copia dell'istanza di accesso. I contro interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, durante i quali la domanda di accesso rimane sospesa, una motivata opposizione.

Il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, che possono arrivare fino a quaranta, considerati i dieci giorni durante i quali il termine rimane sospeso.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente, o a pubblicarli sul sito se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il suddetto termine minimo (quindici giorni) deve essere rispettato in quanto, in base all'art. 5, comma 9 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i., in caso di accoglimento dell'istanza di accesso nonostante l'opposizione del contro interessato, lo stesso può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (comma 7).

Nel caso di accesso civico in assenza di soggetti contro interessati, la motivazione può essere effettuata con un mero rinvio alle norme di legge. In caso di presenza di contro interessati, ovvero nei caso di rifiuto, differimento o limitazione, occorre un'adeguata ed articolata motivazione che deve fare riferimento ai casi e ai limiti di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo 33/2013 s.m.i..

Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati. .

F) Linee guida ANAC - documento ANCI.

Al fine di aiutare i comuni nel percorso di adeguamento alla normativa in materia di accesso civico, l'Associazione dei Comuni (Anci) ha prodotto un interessante documento datato 5 dicembre 2016, contenente un facsimile di regolamento in materia, al quale è possibile fare riferimento per adeguarsi all'invito rivolto da Anac nelle linee guida elaborate sul tema, con l'obiettivo di adottare all'interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l'accesso.

Sarà mia cura, nella qualità di responsabile della trasparenza, sottoporre agli organi comunali competenti le relative proposte regolamentari.

L'ANCI ha predisposto, una modulistica per facilitare l'attuazione della normativa che, nelle more dell'adozione del regolamento, deve essere utilizzata e che si trasmette alle ss. ll. in indirizzo insieme alla presente circolare e che sarà rinvenibile sul sito internet istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione accesso civico - altri contenuti.


Va altresì, evidenziato che in base alle linee guida di Anac, le amministrazioni che siano dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato, fino al 23 giugno 2017, a decorrere dalla cui data tali esclusioni non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato, dovendo essere oggetto di apposito regolamento.

Anche sulla motivazione del rifiuto alla richiesta di accesso, l'Anci raccoglie le indicazioni dell'ANAC, il cui documento specifica che un diniego da parte degli enti deve essere motivato, vale a dire che deve presentare un nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio agli interessi considerati meritevoli di tutela.



Si allega:

- 1) modello accesso civico;
- 2) modello accesso civico generalizzato;
- 3) modello comunicazione contro interessati;
- 4) modello diniego accesso.

Il Titolare P.O.
Dott.ssa Leonarda Patrizia Piccione


Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

